

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 368)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(NATALI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(VALSECCHI)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(FERRI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTEOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1972

Disciplina della produzione e del commercio di sementi
e piante da rimboschimento

ONOREVOLI SENATORI. — La produzione ed il commercio dei semi e delle piantine forestali da destinare al rimboschimento, sia nell'ambito del territorio nazionale che ai fini dell'esportazione, non hanno attualmente una specifica disciplina.

Il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario, la legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari

dalle cause nemiche, il decreto ministeriale 24 marzo 1948, successivamente modificato con i decreti ministeriali 1° luglio 1954 e 30 ottobre 1957, contenenti norme per l'importazione e per il transito dei vegetali e dei prodotti vegetali, sono di prevalente interesse agrario e fitosanitario e non appaiono più rispondenti alle esigenze derivanti dai progressi tecnici e scientifici. Mancano le norme necessarie per garantire ai selvicoltori il valore genetico delle sementi e degli altri materiali forestali di propagazione, e per disciplinare i controlli e le certificazioni oggi ri-

tenute indispensabili per la relativa immisione in commercio.

I moderni indirizzi di politica forestale, ponendo in luce l'importanza economico-sociale del bosco, la sua preziosa azione di difesa del suolo, la sua funzione economica ed igienico-ricreativa, hanno impresso nuovo impulso all'attività di rimboschimento pubblica e privata, determinando una sensibile intensificazione degli scambi commerciali di semi e piantine forestali.

D'altra parte, i moderni progressi della tecnica e della genetica forestale hanno rivelato che, se il valore colturale del seme e l'armonico sviluppo ed il perfetto stato sanitario delle piantine costituiscono elementi necessari per la buona riuscita dei rimboschimenti, maggiore significato assume la qualità genetica del materiale di propagazione nei riguardi del definitivo risultato degli impianti, inteso, soprattutto, come incremento e miglioramento della produzione legnosa.

Da qui la necessità di impiegare nei rimboschimenti soltanto materiali di propagazione di elevato valore genetico, di controllarne l'origine, di assicurare la sua identificazione, per cui l'acquirente sia garantito circa la provenienza dei semi e delle piantine e venga edotto sulle caratteristiche dei boschi e dei vivai nei quali furono, rispettivamente, raccolti i semi e allevate le piantine.

Il problema del controllo dell'origine, già sollecitato dai più avveduti selvicoltori e dagli istituti scientifici, per l'incremento della produttività, è stato risolto da qualche tempo in vari Stati, quali la Germania, l'Austria, la Francia, il Belgio, con l'emanazione di norme che vietano il commercio delle sementi e delle piantine destinate al rimboschimento se non controllate e certificate secondo prestabilite modalità. Tale stato di fatto ha determinato sino ad oggi una netta inferiorità dei nostri materiali forestali di propagazione sul mercato internazionale, più volte lamentata dalle ditte sementiere.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, considerata la necessità di dare una prima regolamentazione alla materia, emanò la circolare n. 36 del 30 marzo 1950, con la

quale istituì il primo libro nazionale dei boschi da seme per le conifere indigene, facendo obbligo di impiegare nei rimboschimenti, comunque finanziati o sussidiati dallo Stato, esclusivamente semi provenienti da boschi iscritti nel libro nazionale e piantine nate da questi semi. Nel contempo istituì un servizio di controllo e di certificazione, affidandolo al Corpo forestale dello Stato. Successivamente, con circolare n. 45 del 28 luglio 1960, il primo libro nazionale dei boschi da seme venne pubblicato.

L'esigenza di stabilire una specifica ed organica disciplina della materia assume carattere di urgenza a seguito dell'approvazione della direttiva n. 404 del 14 giugno 1966, del Consiglio della Comunità economica europea, alla quale i Paesi aderenti alla Comunità dovranno adeguarsi. La direttiva predetta stabilisce, tra l'altro, che le sementi e le piantine forestali destinate al rimboschimento non possono essere poste in commercio se non controllate e certificate, in seguito all'avvenuta iscrizione dei materiali di base in appositi registri. Inoltre la direttiva stessa impegnava i Paesi della Comunità ad uniformare le relative legislazioni in materia, in modo che le prescrizioni comunitarie potessero avere vigore entro il 1° luglio 1967 per un primo gruppo di specie forestali.

Nella decorsa legislatura la Commissione 8^a Agricoltura e foreste del Senato della Repubblica ha approvato il provvedimento che ora, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento del Senato, viene riproposto ad iniziativa del Governo, all'approvazione del Senato, nello stesso testo approvato nella precedente legislatura.

Il disegno di legge si compone di otto capi. Il Capo I contiene disposizioni generali.

Segnatamente l'articolo 1, dopo avere accennato alle finalità della legge, ne definisce i limiti, nel senso che essa concerne i caratteri genetici del materiale di propagazione destinato al rimboschimento, in armonia con l'articolo 1 della citata direttiva comunitaria.

L'articolo 2 subordina la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento al possesso di apposita licenza

da rilasciarsi dalla Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura, competente per territorio, su parere di una apposita Commissione.

La Commissione si pronuncia sull'idoneità tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione e la trasformazione.

Nello stesso articolo è stabilito che gli stabilimenti ed i vivai del Corpo forestale dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali possono — con l'autorizzazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste che tiene luogo della licenza di cui sopra — produrre e mettere in commercio materiale forestale di propagazione destinato al rimboschimento.

L'articolo 3 contempla il ricorso gerarchico al Ministro per l'agricoltura e le foreste contro il diniego della licenza.

Il Capo secondo stabilisce gli obblighi inerenti all'esercizio dell'attività sementiera e vivaistica.

In particolare, l'articolo 4 del provvedimento prescrive che i produttori di materiale forestale di propagazione contemplati dal precedente articolo 1 devono comunicare al Capo dell'Ispettorato regionale delle foreste la consistenza del materiale esistente nella propria azienda al 30 settembre di ciascun anno.

Il successivo articolo 5 dispone che i produttori o detentori, a qualsiasi titolo, delle sementi e degli altri materiali forestali di propagazione devono tenere, per ciascuno stabilimento, magazzino, deposito o vivaio, un registro di carico e scarico, nel quale vanno registrate distintamente le partite di materiale forestale di propagazione prodotte direttamente e quelle aventi altra provenienza.

L'articolo 6 prescrive che, durante le fasi della raccolta, della lavorazione, del trasporto, dell'allevamento e della conservazione, i materiali di propagazione devono essere tenuti in lotti separati ed identificati secondo il genere e la specie, la varietà, il clone, l'origine, la provenienza, l'anno di maturazione (per i semi) e la durata di allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi.

Il Capo terzo, comprendente gli articoli 7 ed 8, contiene la classificazione dei materiali forestali di propagazione.

In particolare, gli articoli 7 ed 8 stabiliscono elementi tecnici concernenti la « provenienza », « l'origine » e la definizione dei materiali di base e di propagazione assoggettati alla disciplina della presente legge in conformità dell'articolo 3 della direttiva comunitaria.

Il Capo quarto, costituito dagli articoli 9, 10, 11 e 12 disciplina le condizioni per l'immissione in commercio dei materiali forestali di propagazione.

L'articolo 9, in conformità alla direttiva comunitaria, stabilisce che nei rimboschimenti siano impiegati soltanto i materiali forestali di propagazione controllati e prevede, altresì, nei riguardi dei trasgressori, la perdita di eventuali contributi dello Stato e di ogni altra agevolazione a qualunque titolo concessa.

L'articolo 10 stabilisce le modalità per l'imballaggio, la suggellazione e la cartellinatura dei materiali di propagazione destinati al trasporto ed alla vendita.

L'articolo 11 vieta il commercio dei materiali forestali di propagazione destinati ai rimboschimenti dei quali non possa dimostrarsi la provenienza e l'identità clonale e richiede, altresì, che i materiali stessi siano accompagnati da certificati di provenienza e di identità clonale, in armonia con le prescrizioni comunitarie.

L'autorità preposta alla certificazione degli elementi anzidetti è il Capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, al quale vanno rivolte le richieste degli interessati almeno quindici giorni prima dell'inizio della preparazione del materiale. Prima del rilascio dei certificati, deve essere accertata l'osservanza di tutte le disposizioni dettate in materia dalla legge in esame.

L'articolo 12 prescrive che nei vivai e nei locali adibiti alla vendita dei materiali forestali di propagazione destinati ai rimboschimenti, i materiali stessi non possono essere detenuti se non confezionati, cartellinati e contraddistinti in conformità delle prescrizioni di legge.

Il Capo quinto, costituito dal solo articolo 13, regola l'importazione e l'esportazione dei materiali di propagazione, in armonia con le prescrizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 della direttiva comunitaria sopra richiamata.

Il Capo sesto, comprendente gli articoli dal 14 al 23, disciplina la produzione dei materiali forestali di propagazione e pone le basi per il relativo controllo mediante l'istituzione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del « Libro nazionale dei boschi da seme » (articolo 14) e del « Registro nazionale dei cloni forestali » (articolo 21) in conformità alle norme contenute nell'articolo 6 della direttiva comunitaria.

In particolare l'articolo 14 stabilisce che i boschi e gli arboreti da seme delle specie forestali elencate nell'allegato A, riconosciuti idonei alla produzione di seme e quindi di piantine da destinare al rimboschimento, vengono iscritti nel Libro nazionale dei boschi da seme mediante decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la Commissione nazionale prevista dal successivo articolo 16.

L'articolo 15, ai fini dell'iscrizione nei libri o nei registri nazionali dei materiali forestali, stabilisce che gli stessi devono rispondere ai requisiti indicati nell'allegato B della legge in esame. Nel predetto allegato B, che riproduce l'allegato I della direttiva comunitaria, sono illustrati i criteri per la scelta dei materiali di base, in modo da assicurare un elevato valore genetico. Per quanto riguarda invece le caratteristiche esteriori di detti materiali, è prevista, nel secondo comma dell'articolo 15, la possibilità di stabilirle con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Il conferimento di detta potestà al Ministro consente, in avvenire, di assicurare, con maggiore tempestività, l'adempimento degli obblighi comunitari.

L'articolo 16 istituisce una Commissione nazionale tecnico-consultiva, della quale fanno parte, oltre ai rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della Azienda di Stato per le foreste demaniali, i direttori degli istituti scientifici competenti in materia forestale ed i rappresentanti dei produttori di semi e di piante forestali. Det-

ta Commissione esercita funzioni consultive per l'attività forestale e coordina gli studi e le ricerche volte al miglioramento del materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti.

Nel successivo articolo 17 vengono dettate le norme per l'iscrizione, nel Libro nazionale dei boschi da seme, dei boschi ed arboreti da seme aventi i requisiti stabiliti nella presente legge. L'iscrizione può essere promossa dal proprietario o d'ufficio dal Capo dell'Ispettorato forestale competente per territorio. Si prescrive, altresì, che al decreto di iscrizione nel Libro nazionale dei boschi da seme, sia allegato il disciplinare di gestione del bosco iscritto. Detto disciplinare, che ha gli stessi effetti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3267, contiene le norme tecniche idonee a garantire la conservazione del bosco stesso, nonchè il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione di sementi.

È inoltre previsto che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, su richiesta della Commissione di cui all'articolo 16 della legge, possa acquistare i boschi iscritti nel Libro nazionale o dichiarati idonei per l'iscrizione medesima.

L'articolo 18 — che detta le norme per l'iscrizione dei boschi e degli arboreti nel Libro nazionale dei boschi da seme — stabilisce che l'accertamento dei requisiti dei boschi, ai fini dell'iscrizione, viene svolto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a mezzo dell'Istituto sperimentale di selvicoltura di Arezzo e dell'Ispettorato o Ufficio regionale delle foreste competente per territorio, salvo casi speciali in cui detto compito può essere affidato anche ad altri Istituti di ricerca forestale, sempre in collaborazione con gli Ispettorati o con gli Uffici regionali forestali. Detti Istituti ed Uffici provvedono alla compilazione di una scheda per ciascun bosco da iscrivere, alla quale deve essere unito il disciplinare di gestione, da notificare successivamente al proprietario del bosco tramite l'Ispettorato forestale. Il proprietario, ricevuto il disciplinare, è tenuto a comunicare, all'Ispettorato forestale, entro trenta giorni, il proprio impegno al-

l'osservanza delle norme tecniche di gestione del bosco da seme per un periodo di cinque anni. Trascorso tale periodo, l'iscrizione si considera rinnovata per un altro quinquennio, salvo revoca o modifica dell'iscrizione o del disciplinare.

La rinnovazione dell'iscrizione può essere esclusa in dipendenza di richiesta in tal senso formulata dal Capo dell'Ispettorato forestale, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 16 della legge.

L'articolo 19 prevede agevolazioni per la gestione tecnica dei boschi da seme e la concessione dei contributi contemplati dalle leggi già vigenti, con criteri preferenziali a favore dei proprietari di boschi iscritti nel Libro nazionale dei boschi da seme. Inoltre, a favore degli stessi proprietari dei boschi da seme il Corpo forestale assicura gratuitamente la sua assistenza tecnica ai fini di una efficiente gestione.

L'articolo 20 disciplina, in particolare, le operazioni di raccolta delle sementi e di utilizzazione degli altri prodotti nei boschi iscritti nel Libro nazionale. È prescritto, tra l'altro, che la quantità dei semi da raccogliere non possa eccedere il 70 per cento della produzione in atto e che i periodi e le modalità di raccolta vengano stabiliti, per ciascuna specie, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la più volte citata Commissione di cui all'articolo 16 della legge.

Ai fini del controllo, è stabilito l'obbligo del raccoglitore di comunicare agli Ispettorati forestali la data della raccolta almeno 15 giorni prima dell'inizio della medesima. Al predetto ufficio debbono essere comunicate altresì la quantità delle sementi da raccogliere e la destinazione relativa.

L'Ispettorato medesimo, entra 15 giorni dalla ricezione della domanda, autorizza la raccolta, impartendo, ove necessario, istruzioni particolari di carattere tecnico. Trascorso tale periodo, la raccolta può essere effettuata anche senza autorizzazione. Sempre ai fini del controllo e della certificazione, la lettera *d*) dell'articolo 20 prescrive che il seme raccolto non possa rimuoversi dal bosco se non munito della « bolletta di accompagnamento », rilasciata tempestivamente dal-

la stazione forestale competente per territorio. Inoltre detto materiale non può essere immesso in commercio se non munito del « certificato di provenienza », rilasciato dal Capo dell'Ispettorato forestale competente per territorio.

Analogamente a quanto stabilito per i boschi da seme, con l'articolo 21 viene istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il « Registro nazionale dei cloni forestali » nel quale vanno iscritti tutti i cloni delle piante forestali, indicate nell'allegato A e che posseggono comunque i requisiti colturali, biologici e tecnici tali da consigliarne l'impiego nei rimboschimenti e nelle piantagioni da legno. L'iscrizione nel registro viene disposta su domanda del selezionatore, con decreto del Ministro, sentita la Commissione nazionale.

L'articolo 22 prescrive che il materiale forestale di moltiplicazione vegetativa, appartenente a cloni iscritti nel Registro, non possa essere rimosso dal luogo di produzione o dai locali di conservazione senza apposita autorizzazione rilasciata dal personale forestale addetto ai controlli, in tempo utile affinché non si verifichi deperimento del materiale.

L'articolo 23 prevede una specifica disciplina per i cloni di pioppo, prescrivendo l'emanazione di un decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste nel quale vengano stabilite le modalità per l'iscrizione nel registro dei cloni forestali, in considerazione del fatto che, secondo il disposto dell'articolo 4 della convenzione approvata con legge 3 dicembre 1962, numero 1799, opera già, nel settore della pioppicoltura, una commissione nazionale la quale cura la tenuta di un apposito registro dei cloni di pioppo, che è opportuno sia ancora mantenuto. L'iscrizione in detto registro ha carattere preliminare, rispetto a quella di cui all'articolo 21 della presente legge.

Il Capo settimo (articoli 24 - 25 - 26 - 27 - 28 e 29) detta norme sulla vigilanza e sulle sanzioni conseguenti alla violazione degli specifici obblighi previsti dalla presente legge.

A norma dell'articolo 24 il controllo sul materiale forestale di propagazione destinato al commercio è demandato al Ministero

dell'agricoltura e delle foreste, che lo attua per mezzo del Corpo forestale dello Stato, con la collaborazione dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, dell'Istituto di selvicoltura dell'Università di Firenze (Laboratorio semi forestali) e, limitatamente alle aree doganali, dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette. Detti istituti effettuano anche l'esame richiesto per l'accertamento dei requisiti del materiale forestale di propagazione.

Per le trasgressioni più gravi alle norme della legge è prevista la pena della multa. La multa si applica nei confronti di chi produca a scopo di vendita o venda senza la prescritta licenza (articolo 25) e di chi trasporti o venda materiale di propagazione forestale senza poterne dimostrare la provenienza (articolo 27).

Per le trasgressioni di minore gravità sono previste sanzioni amministrative, consistenti nel pagamento di somme di danaro entro un limite minimo e massimo. Il trasgressore può procedere al pagamento, presso l'Ufficio del Registro competente, di una somma pari al minimo della sanzione, entro cinque giorni dalla notifica dell'infrazione, con pieno effetto liberatorio.

In ordine alle singole sanzioni si precisa che per l'infrazione relativa alla mancata tenuta dei registri di carico e scarico (articolo 26) è stabilita un'ammenda da un minimo di lire 200.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Per due infrazioni, e precisamente per quella concernente l'omissione della bolletta di accompagnamento (articolo 25) e per le ipotesi che gli imballaggi, involucri o contenitori non siano stati chiusi o sigillati ovvero addirittura omessi (articolo 27) è

prevista una sanzione amministrativa di un minimo di lire 100.000.

Altri limiti minimi e cioè di lire 60.000 (articolo 27 ultimo comma), di lire 30.000 (articolo 27 quarto comma); di lire 20.000 (articolo 25 secondo comma), di lire 10.000 (articolo 25 terzo comma) sono previsti per infrazioni di minore gravità.

Oltre alle sanzioni penali ed amministrative precedentemente illustrate, il disegno di legge prevede anche sanzioni amministrative diverse da quelle pecuniarie — ma non alternative rispetto a queste — come la sospensione e la revoca della licenza nei casi di grave infrazione e di recidiva.

Nel Capo ottavo, dall'articolo 30 all'articolo 32, sono contenute le necessarie disposizioni finali e transitorie.

L'articolo 30 fissa la procedura ed i termini per la domanda, da parte dei conduttori dei vivai e di stabilimenti già esistenti, per ottenere la licenza di cui all'articolo 2, e precisa che la precedente autorizzazione, rilasciata in base alla legge 18 giugno 1931, numero 987, rimane ancora efficace fino a tre mesi dalla data di notifica del rifiuto di accoglimento della domanda sopradetta.

Nell'articolo 31 vengono fissate le modalità di concessione di alcune proroghe all'attuazione della nuova disciplina per quanto attiene al commercio delle piante predette ed ai semi raccolti in epoca anteriore. Tali proroghe sono esplicitamente previste dal 2° e 3° comma dell'articolo 18 della direttiva comunitaria.

In definitiva, il provvedimento regola tutte le iniziative atte a migliorare e ad incrementare la produzione legnosa nazionale, in armonia con le norme all'uopo emanate dalla Comunità economica europea.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I.****ATTIVITA SEMENTIERA E RILASCIO
DELLA LICENZA DI ESERCIZIO****Art. 1.**

La produzione a scopo di vendita e la vendita di materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti ed appartenente alle piante forestali di cui all'allegato A sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

Su proposta della commissione di cui al successivo articolo 16, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, può estendere tali disposizioni ad altre piante forestali. Nel successivo articolo 7 sono descritti e classificati i materiali forestali di propagazione assoggettati alla disciplina della presente legge.

Art. 2.

La produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento o il vivaio, su parere di una commissione istituita presso l'Ispettorato regionale delle foreste competente per territorio.

La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ed è formata:

a) dal capo dell'Ispettorato regionale delle foreste, che la presiede;

b) dal direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;

c) dal direttore dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;

d) dal direttore dell'Istituto di selvicoltura della facoltà agraria e forestale dell'università di Firenze;

e) da due rappresentanti dei produttori di materiali forestali di propagazione scelti tra le persone designate dalle Associazioni nazionali dei produttori.

La commissione viene integrata di volta in volta con la partecipazione del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste e di un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'esame delle domande di licenza presentate dalle ditte delle rispettive province.

Un funzionario dell'Ispettorato regionale delle foreste svolge le mansioni di segretario.

I rappresentanti dei produttori di materiale forestale di propagazione ed il rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Ai componenti ed al segretario della commissione sarà corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ed agli aventi diritto la indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

La commissione si pronuncia sulla idoneità tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione e la trasformazione.

Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento da parte dell'Ispettorato regionale delle foreste dell'esecuzione dei lavori progettati, nonchè al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10.000, prevista dal numero 130 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

Con l'autorizzazione del Ministro della agricoltura e delle foreste, gli stabilimenti ed i vivai del Corpo forestale dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste dema-

niali, possono produrre e mettere in commercio materiale forestale di propagazione destinato al rimboschimento.

L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.

Art. 3.

Avverso il diniego di rilascio della licenza è ammesso, entro 30 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, il ricorso al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che decide, sentita la commissione nazionale tecnico-consultiva di cui al successivo articolo 16.

CAPO II.

OBBLIGHI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ SEMENTIERA E VIVAISTICA

Art. 4.

I produttori di materiale forestale di propagazione contemplato dal precedente articolo 1, sono obbligati a comunicare al capo dell'Ispettorato regionale delle foreste, entro il 30 settembre di ciascun anno, la consistenza del materiale stesso esistente nei propri stabilimenti o vivai.

Art. 5.

I produttori o detentori, a qualsiasi titolo, delle sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1, devono tenere, per ciascuno stabilimento, magazzino, deposito o vivaio, un registro di carico e scarico, nel quale devono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di materiale forestale di propagazione, distinguendo quelle prodotte direttamente e quelle aventi altra provenienza.

Le pagine del suindicato registro devono essere numerate progressivamente e vidi-

mate dal capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Con decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilirà il modello del registro di carico e scarico, nonchè le altre modalità di tenuta del registro stesso.

Art. 6.

Durante le fasi della raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione, i materiali di propagazione devono essere tenuti in lotti separati ed identificati secondo:

a) il genere e la specie e, se necessario, la sottospecie, la varietà, ed il clone per i materiali di moltiplicazione vegetativa;

b) l'origine (se conosciuta): autoctona o non autoctona;

c) la provenienza o la regione di provenienza;

d) l'anno di maturazione per i semi;

e) la durata di allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi.

CAPO III.

CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI FORESTALI DI PROPAGAZIONE

Art. 7.

Ai fini della presente legge si intendono per:

1) materiali forestali di base:

a) per la produzione di sementi: i boschi, le piante e gli arboreti da seme;

b) per la moltiplicazione vegetativa: le piante appartenenti a cloni;

2) materiali forestali di propagazione:

a) le sementi di specie forestali: le infruttescenze, i frutti, i semi destinati alla semina diretta od alla semina nei vivai, gli

strobili e le infruttescenze destinati alla preparazione di detti semi;

b) piantine di specie forestali ottenute da seme o per via vegetativa, compresi i selvaggioni;

c) parti di piante: le talee, le marze, gli astoni e simili.

Art. 8.

Ai fini della presente legge si intendono per:

1) provenienza: la località in cui si trova un popolamento naturale od artificiale;

2) regione di provenienza: l'insieme di località, in condizioni ecologiche uniformi, in cui si trovano popolamenti di una determinata specie, sottospecie o varietà, con caratteristiche genetiche, od almeno morfologiche, equivalenti;

3) origine: la località in cui si trova una popolazione di alberi naturale (autoctona), oppure località da cui proviene originariamente una popolazione introdotta (non autoctona).

CAPO IV.

CONDIZIONI PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Art. 9.

Il materiale forestale di propagazione di cui al precedente articolo 1 destinato ai rimboschimenti, compresi quelli eseguiti dallo Stato, deve derivare dai materiali di cui all'articolo 7 e deve essere prodotto nei vivai ed altri impianti controllati ai sensi della presente legge.

Chiunque faccia uso di materiali forestali di propagazione diversi da quelli stabiliti nel comma precedente, non potrà ottenere i contributi dello Stato e le altre agevolazioni a qualunque titolo previste.

Art. 10.

Non possono essere trasportati, venduti, posti in vendita od immessi altrimenti in commercio i prodotti di cui al precedente articolo 1 se non in partite omogenee, confezionate in involucri, imballaggi o contenitori sigillati, muniti, all'interno ed all'esterno, del cartellino del produttore, integro e leggibile, recante l'indicazione della ditta, gli estremi della licenza, il nome della specie legnosa, la provenienza e il vivaio di allevamento, le caratteristiche e la quantità del materiale contenuto, lo specifico riferimento al « certificato di provenienza o di identità clonale » che ha consentito l'immissione in commercio ed il riferimento al registro di carico e scarico.

In particolare gli imballaggi o i contenitori delle sementi, sempre muniti del cartellino di cui al comma precedente, devono essere chiusi e sigillati.

Il cartellino è redatto in conformità ad uno schema predisposto con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ove trattisi di materiali forestali di propagazione provenienti da colture effettuate nei Paesi esteri, il cartellino deve riportare anche l'indicazione del Paese in cui è stata eseguita la riproduzione.

Il cartellino esterno va applicato in modo che l'asportazione di esso non sia possibile senza menomare l'integrità della chiusura.

È fatto divieto di apporre cartellini ed indicazioni non previsti dalla legge.

Nei vivai e nei locali adibiti alla vendita promiscua, all'ingrosso ed al dettaglio, di materiali forestali di propagazione, sui recipienti e sugli imballaggi, e comunque sui materiali non destinati al rimboschimento, dovranno essere apposti cartellini di dimensioni non inferiori a cm. 10 per 20 recanti la dicitura: « prodotto non destinato al rimboschimento ».

È vietato l'impiego dei cartellini previsti nel presente articolo nella confezione di prodotti non classificabili, a norma della presente legge, tra i materiali forestali di propagazione.

Art. 11.

È vietato trasportare per la vendita, porre in vendita e vendere il materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti del quale non si possa dimostrare la provenienza o l'identità clonale.

Al fine della dimostrazione di cui al comma precedente, sono istituiti il certificato di provenienza e quello di identità clonale, che attestano, rispettivamente, la provenienza del materiale di propagazione sessuale e l'appartenenza del materiale di propagazione vegetativa al clone indicato.

Detti certificati, redatti in conformità allo schema di cui all'allegato C della presente legge, sono rilasciati, a seguito di richiesta degli interessati da presentarsi almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di preparazione del materiale, dal capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Il rilascio dei suindicati certificati non può avvenire nel caso che il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste abbia accertato l'inosservanza di alcune delle disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 12.

Nei vivai e nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso ed al dettaglio di materiali forestali di propagazione destinati al rimboschimento è vietato detenere i materiali che non siano confezionati, cartellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni della presente legge.

CAPO V.**IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE
DI MATERIALE FORESTALE
DI PROPAGAZIONE****Art. 13.**

Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali e dalle vigenti norme che regolano l'esportazione e l'importa-

zione delle merci e salva altresì l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria, l'esportazione di materiale forestale di propagazione contemplato dal precedente articolo 1 è subordinata alla presentazione del certificato di provenienza o di identità clonale previsti dal precedente articolo 11, comma secondo. L'importazione è subordinata alla presentazione di analogo documento rilasciato dalle competenti autorità del Paese di origine, dal quale risulti inoltre, per le piante, la localizzazione del vivaio di produzione, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafi 1) e 2) della direttiva n. 404 del 14 giugno 1966 del Consiglio della CEE.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere della commissione di cui al successivo articolo 16, previa autorizzazione emanata dalla commissione della CEE ai sensi dell'articolo 15 della citata direttiva comunitaria, può consentire, con proprio decreto, l'importazione di materiale forestale di propagazione di una o più specie aventi requisiti ridotti. In tal caso il cartellino, di cui al precedente articolo 10, terzo comma, deve indicare che si tratta di materiale di propagazione avente requisiti ridotti.

I materiali forestali di propagazione aventi i requisiti previsti dalla presente legge e prodotti nei Paesi della CEE possono circolare liberamente nel territorio nazionale.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere della commissione di cui al successivo articolo 16, in conformità all'articolo 13 della citata direttiva comunitaria, può vietare la circolazione di determinati materiali forestali di propagazione inadatti al rimboschimento nel territorio nazionale.

CAPO VI.

LIBRI E REGISTRI NAZIONALI

Art. 14.

Ai fini del controllo del materiale forestale di propagazione prodotto nel territo-

rio nazionale, i boschi e gli arboreti da seme delle piante forestali di cui all'allegato A della presente legge, riconosciuti, secondo la procedura istruttoria prevista dal successivo articolo 18, idonei alla produzione di seme da destinarsi al rimboschimento od alla produzione di piantine da rimboschimento, sono iscritti nel Libro nazionale boschi da seme, istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

Le iscrizioni nel libro sono effettuate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui al successivo articolo 16.

I boschi già iscritti nel libro esistente presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, sono iscritti d'ufficio e senza ulteriori accertamenti nel libro istituito ai sensi del precedente primo comma.

Art. 15.

Per l'iscrizione nei libri o nei registri nazionali previsti dalla presente legge, i materiali forestali debbono rispondere ai requisiti indicati nell'allegato B della presente legge.

Le caratteristiche esteriori dei materiali forestali di propagazione, su proposta della commissione di cui al successivo articolo 16, saranno stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 16.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è costituita una commissione nazionale tecnico-consulativa, che esercita funzioni di consulenza per l'attività forestale e coordina gli studi e le ricerche volte al miglioramento del mate-

riale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti. Essa è composta:

a) dal direttore generale per l'economia montana e per le foreste, che la presiede;

b) dal vice direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

c) dal direttore dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

d) dal direttore dell'Istituto di selvicoltura della facoltà agraria e forestale della università di Firenze;

e) da un tecnico specializzato in piopicoltura designato dalla Commissione nazionale per il pioppo, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969;

f) da due rappresentanti dei produttori dei materiali forestali di propagazione, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste fra le persone designate dall'Associazione nazionale dei produttori.

Per ciascuno dei componenti sarà nominato un supplente.

Le funzioni di segretario della commissione sono assunte dal dirigente della divisione « semi e piantine » della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

La commissione ha sede in Roma presso la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. I componenti di cui alle lettere e) ed f) del primo comma durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Ai componenti ed al segretario della commissione sarà corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ed agli aventi diritto l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 17.

L'iscrizione nel Libro nazionale boschi da seme dei boschi ed arboreti da seme, aventi i requisiti stabiliti dal precedente articolo 15,

è promossa dal proprietario, con domanda da inviare al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, o d'ufficio da quest'ultimo.

La domanda del proprietario o la richiesta del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente devono essere trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, che effettua la istruttoria di cui al successivo articolo 18, ai fini della emanazione del decreto di iscrizione nel libro nazionale dei boschi da seme.

Al decreto di iscrizione è allegato il disciplinare di gestione del bosco, ai fini della sua conservazione e del miglioramento della produzione qualitativa e quantitativa del seme.

Il disciplinare può derogare alle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed al piano economico previsto dall'articolo 130 del decreto citato, ed è parificato a tutti gli effetti di legge alle citate prescrizioni di massima e di polizia forestale, ferme restando le disposizioni degli articoli 24 e 26 del su richiamato regio decreto-legge n. 3267 del 1923.

Su richiesta della commissione di cui al precedente articolo 16, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali potrà acquisire i boschi, ed eventualmente le zone ad essi circostanti, che dalla commissione medesima siano stati dichiarati idonei alla iscrizione nel Libro nazionale dei boschi da seme o che siano in esso già iscritti.

L'acquisizione di cui al comma precedente avverrà secondo le norme, i criteri e le procedure stabiliti negli articoli 111 e seguenti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 18.

L'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 15, comma primo, viene effettuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, normalmente a mezzo dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo e dell'Ispettorato od ufficio regionale del-

le foreste competente per territorio, che provvedono alla redazione di apposita scheda descrittiva e del disciplinare di gestione, di cui all'articolo precedente.

Per determinate specie od in particolari casi il compito può essere affidato ad altri istituti di ricerca forestale.

Analoga procedura viene seguita per la revoca dell'iscrizione.

La proposta di iscrizione d'ufficio e lo schema di disciplinare sono notificati al proprietario del bosco per il tramite dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

Ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale di iscrizione ai sensi del precedente articolo 14, secondo comma, il proprietario che intenda accettare la proposta di iscrizione, nonchè le norme contenute nel disciplinare di gestione, deve impegnarsi, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica, con lettera raccomandata diretta al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, alla osservanza del disciplinare per un periodo di cinque anni.

Trascorso il periodo di cinque anni dalla iscrizione questa si considera rinnovata per eguale tempo, salvo domanda di revoca o di modifica di iscrizione o del disciplinare, da inoltrarsi dal proprietario al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, non oltre i novanta giorni che precedono la scadenza del quinquennio.

La rinnovazione dell'iscrizione è altresì esclusa in dipendenza di richiesta in tal senso formulata dal capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, su conforme parere della commissione di cui al precedente articolo 16.

Art. 19.

Le operazioni di verifica, martellata, assistenza per la gestione tecnica dei boschi iscritti nel Libro nazionale boschi da seme ed il rilascio delle bollette di accompagnamento di cui al successivo articolo 20 nonchè dei certificati di provenienza e di identità clonale di cui al precedente articolo 11,

sono eseguite dal personale del Corpo forestale dello Stato, a spese dello Stato.

Le agevolazioni ed i contributi previsti dalle leggi vigenti per i miglioramenti boschivi e per gli incoraggiamenti alla selvicoltura sono concessi di preferenza ai proprietari di boschi iscritti nel Libro nazionale boschi da seme.

Art. 20.

Salva l'osservanza delle vigenti norme in materia forestale e delle particolari disposizioni stabilite nel disciplinare di cui all'articolo 17, le operazioni di raccolta delle sementi e di utilizzazione degli altri prodotti concernenti boschi iscritti, sono disciplinate dalle seguenti norme:

a) in ciascuna annata silvana la quantità delle sementi da raccogliere non può eccedere il 70 per cento della produzione;

b) le operazioni di raccolta devono essere effettuate per ciascuna specie nel periodo e con le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, emanato su conforme parere della commissione di cui al precedente articolo 16;

c) il proprietario, o chi da lui debitamente autorizzato per iscritto, che provvede alla raccolta, deve comunicare, per mezzo di lettera raccomandata al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni, la quantità delle sementi e degli altri prodotti che intenda raccogliere, indicandone inoltre preventivamente la destinazione (materiale per propagazione, per alimentazione, per oggetti ornamentali). Il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste rilascia l'autorizzazione alla raccolta, impartendo eventuali istruzioni tecniche.

Dopo quindici giorni dall'avvenuta denuncia le operazioni di raccolta possono essere iniziate anche senza autorizzazione;

d) le sementi destinate a materiale di propagazione possono essere asportate dal luogo di raccolta solo se munite di bolletta di accompagnamento rilasciata dalla stazio-

ne forestale competente per territorio e non oltre il termine che si rende necessario per evitare il deperimento delle sementi; per detto materiale, il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste rilascia il certificato di provenienza previsto dal precedente articolo 11, necessario per immettere in commercio le sementi raccolte;

e) nei boschi iscritti nel Libro nazionale boschi da seme qualsiasi intervento colturale, taglio od utilizzazione, deve essere effettuato in conformità alle norme stabilite nel disciplinare di cui al precedente articolo 17;

f) la raccolta di seme può essere effettuata anche dal personale del Corpo forestale dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con le modalità, in quanto applicabili, di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e).

Art. 21.

Ai fini del controllo dei materiali forestali di propagazione prodotti nel territorio nazionale, i cloni delle piante forestali indicate nell'allegato A, che, in base ai risultati sperimentali accertati dalla commissione di cui al precedente articolo 16, abbiano dimostrato di possedere requisiti colturali, biologici e tecnologici tali da consigliarne la diffusione per i rimboschimenti e le piantagioni da legno, sono iscritti nel Registro nazionale dei cloni forestali, istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

Le iscrizioni nel Registro sono effettuate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui al precedente articolo 16, a seguito di apposita domanda inoltrata dal selezionatore al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.

Art. 22.

Il materiale forestale di moltiplicazione vegetativa appartenente ai cloni iscritti nel

Registro nazionale cloni forestali non può essere rimosso dal luogo di produzione o dai locali di conservazione, senza che il personale del Corpo forestale dello Stato incaricato dei controlli abbia rilasciato la relativa autorizzazione.

Tale autorizzazione dovrà essere rilasciata non oltre il termine che si rende necessario per evitare il deperimento del materiale di moltiplicazione.

Art. 23.

Nel registro dei cloni forestali di cui al precedente articolo 21, sono iscritti anche i cloni di pioppo, secondo modalità stabilite con decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, emanato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere della Commissione nazionale per il pioppo, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1969.

Con lo stesso decreto sono altresì stabilite modalità particolari concernenti il rilascio dei certificati di cui al precedente articolo 11, il cartellino previsto dal precedente articolo 10, nonché la trasmissione del verbale di verifica, di cui al successivo articolo 24, terzo comma.

Per i cloni di pioppo l'accertamento di cui all'articolo seguente è effettuato dalla Commissione nazionale per il pioppo, di cui al primo comma, a mezzo di tecnici specializzati.

CAPO VII.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24.

Il controllo del materiale forestale di propagazione di cui al precedente articolo 1, ai fini dell'immissione in commercio, è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che lo esercita per mezzo del personale del Corpo forestale dello Stato, dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di

Arezzo, dell'Istituto di selvicoltura della facoltà agraria e forestale dell'università di Firenze (laboratorio semi forestali) e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Il personale di cui al comma precedente, ai fini del controllo del materiale forestale di propagazione, ha facoltà di introdursi negli stabilimenti, depositi, magazzini ed altri apprestamenti per la concentrazione e preparazione del materiale raccolto o prodotto, nelle colture in campo e nei vivai, nei mercati, fiere, magazzini o banchine ferroviarie, portuali, aeroportuali, carri ferroviari, aerei e galleggianti ed autoveicoli adibiti a trasporto merci.

Di ciascuna verifica è redatto verbale, di cui una copia è trasmessa alla Direzione generale per l'economia montana e per le foreste ed una copia all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio ai fini del rilascio del certificato previsto dal precedente articolo 11.

Per l'accertamento delle violazioni della presente legge il personale, di cui al primo comma, ha anche la facoltà di provvedere al prelevamento dei campioni necessari, ai fini degli opportuni controlli.

La visita, il prelevamento dei campioni e l'accertamento delle violazioni nei magazzini doganali o in altri luoghi soggetti alla vigilanza doganale sono eseguiti dalle dogane nei modi ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni doganali in vigore.

Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti di competenza degli altri organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge, gli esami relativi all'accertamento dei requisiti del materiale forestale di propagazione sono effettuati dagli istituti di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 25.

Chiunque esercita la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione destinato al rimboschimento senza la licenza prescritta dal pre-

cedente articolo 2 è punito con la multa da lire 100 mila a lire 1 milione.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 20 mila a lire 100 mila nel caso di violazione delle norme relative all'obbligo di comunicare la consistenza del materiale stesso al capo dell'Ispettorato regionale delle foreste previsto dal precedente articolo 4.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 200 mila nel caso di violazione delle norme relative al trasporto delle sementi ed alla rimozione dei cloni di cui ai precedenti articoli 20, lettera *d*) e 22, primo comma, e da lire 10 mila a lire 100 mila nel caso di violazione delle altre norme del medesimo articolo 20.

Art. 26

Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente il registro di carico e scarico prescritto dal precedente articolo 5, primo comma, è punito con l'ammenda da lire 200 mila a lire 1 milione.

Art. 27.

Chiunque trasporta per la vendita, vende o mette altrimenti in commercio materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti senza poterne dimostrare la provenienza o l'identità clonale come prescritto dal precedente articolo 11, primo comma, è punito con la multa da lire 20 mila a lire 50 mila, con un minimo in ogni caso di lire 100 mila, per ogni quintale o frazione di quintale di sementi o per ogni migliaio o frazione di migliaio di piantine, talee, marze, astoni o selvaggioni, trasportati per la vendita, posti in vendita o messi altrimenti in commercio.

Il personale di sorveglianza forestale, che accerta l'infrazione, procede al sequestro preventivo, della durata massima di giorni cinque, del materiale forestale.

Entro il suddetto termine il capo dello Ispettorato ripartimentale delle foreste può confermare il sequestro. A richiesta, il materiale sequestrato può essere custodito in luogo indicato dalla ditta interessata. Il ver-

bale di sequestro ed il provvedimento di conferma di esso debbono essere inviati al pretore competente per territorio unitamente al verbale di accertamento del reato di cui al primo comma.

Nel caso di violazione di ciascun obbligo previsto dal precedente articolo 6 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 30 mila a lire 100 mila.

Nel caso di violazione di ciascun obbligo previsto dal precedente articolo 10, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 1 milione, con un minimo in ogni caso:

a) di lire 150 mila per ogni cartellino non regolarmente compilato ovvero omesso;

b) di lire 200 mila per ogni imballaggio, contenitore od involucri non chiuso o sigillato, irregolarmente chiuso o sigillato ovvero omesso.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 60 mila a lire 200 mila in caso di violazione delle norme della presente legge, per le quali non sia già prevista una specifica sanzione.

Art. 28.

Il personale del Corpo forestale dello Stato e l'altro personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalla presente legge del quale viene comunque a conoscenza.

Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni alle quali la legge stessa ricollega sanzioni amministrative, deve:

1) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;

2) notificare all'interessato entro trenta giorni, se la contestazione immediata non è possibile, l'accertamento dell'infrazione a mezzo di messo comunale;

3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, che è tenuto a dare imme-

diata comunicazione al prefetto dell'infrazione accertata.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica presso l'Ufficio del registro della sede dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, qualora ritenga fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'Ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della Cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante l'esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. In ogni caso, alla riscossione coattiva delle somme dovute provvede l'ufficio del registro.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

Art. 29.

Indipendentemente dalle sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva può essere disposta dal prefetto la sospensione o la revoca della licenza di cui al precedente articolo 2.

Contro il provvedimento medesimo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il quale decide sentita la commissione nazionale tecnico-consultiva di cui al precedente articolo 16.

In caso di rigetto del suddetto ricorso, il provvedimento è soggetto a pubblicazione sul Foglio annunci legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione.

Il giudice, nel pronunciare la condanna per le infrazioni alle disposizioni della presente legge, dispone:

a) la confisca del materiale forestale sequestrato;

b) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sul Foglio annunci legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione;

c) che la sentenza venga affissa all'albo della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed a quello del comune ove risiede il condannato;

d) che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rimborsare agli istituti analizzatori incaricati.

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30.

I conduttori di vivai forestali e di stabilimenti per la produzione di materiale fore-

stale di propagazione già esistenti e nei quali si intende continuare la produzione da destinarsi al rimboschimento e da immettersi al commercio, già autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, devono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per ottenere la licenza ai sensi del precedente articolo 2.

L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, perde la sua validità dopo tre mesi dalla notifica del rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente.

Art. 31.

Per le sementi di conifere raccolte e per le piante prodotte prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'attuazione della disciplina da questa prevista è prorogata rispettivamente di due e quattro anni.

A tal fine gli interessati, entro il termine perentorio di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono denunciare al competente Ispettorato ripartimentale delle foreste i quantitativi di sementi di conifere raccolte o di piante prodotte anteriormente alla data medesima.

Art. 32.

Le spese di funzionamento delle commissioni di cui agli articoli 2 e 16 e quelle per le missioni del personale e per gli stampati vari relativi alle operazioni di cui all'articolo 19, primo comma, della presente legge, saranno imputate ai normali stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 1706, 1721 e 1725 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1972 e corrispondenti degli anni successivi.

ALLEGATO A

La disciplina prevista dalla presente legge per i materiali forestali di propagazione si applica alle piante forestali sottoindicate:

<i>Abies alba</i> Mill.	abete
<i>Abies cephalonica</i> (Loud)	abete greco
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	cipresso
<i>Larix decidua</i> Mill.	larice
<i>Larix leptolepis</i> (Sieb & Zucc) Gord.	larice giapponese
<i>Picea abies</i> Karst.	picea, abete rosso
<i>Picea sitchensis</i> Trautv. e Mey	picea di Sitka
<i>Pinus cembra</i> L.	cembro
<i>Pinus halepensis</i> Mill.	pino d'Aleppo
<i>Pinus mugo uncinata</i> Ramond	pino uncinato
<i>Pinus nigra</i> Arn.	pino nero d'Austria - di Villetta Barrea - pino laricio
<i>Pinus heldreichi</i> Christ. var. <i>leucodermis</i> Ant.	pino loricato
<i>Pinus pinaster</i> Sol.	pino marittimo
<i>Pinus pinea</i> L.	pino domestico
<i>Pinus silvestris</i> L.	pino silvestre
<i>Pinus strobus</i> L.	pino strobo
<i>Pinus insignis</i> Doug.	pino insigne
<i>Pseudotsuga taxifolia</i> Britt.	douglasia
<i>Alnus cordifolia</i> Ten.	ontano napoletano
<i>Eucalyptus</i> sp. pl.	eucalitti
<i>Fagus silvatica</i> L.	faggio
<i>Populus</i> sp. pl.	pioppi
<i>Quercus borealis</i> Michx	quercia rossa
<i>Quercus pedunculata</i> Enrh.	farnia
<i>Quercus cerris</i> L.	cerro
<i>Quercus sessiliflora</i> Sal.	rovere
<i>Quercus suber</i> L.	sughera

ALLEGATO B

CRITERI PER LA SCELTA DEI MATERIALI DI BASE

A) BOSCHI DA SEME

1) Origine. — Si ammettono di preferenza come materiale di base soprassuoli autoctoni oppure soprassuoli non autoctoni il cui valore sia già stato controllato.

2) Ampiezza dei boschi. — I soprassuoli possono comprendere uno o più gruppi di alberi, contigui o non, purchè sia possibile una interfecondazione sufficiente ad evitare gli effetti sfavorevoli della riproduzione in parentela stretta.

3) Posizione. — I soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da cattivi soprassuoli della stessa specie o da soprassuoli di una specie o varietà suscettibile di dar origine ad ibridazioni; questa esigenza è particolarmente importante quando i soprassuoli circostanti non siano autoctoni.

4) Omogeneità. — I soprassuoli devono presentare una normale variabilità individuale dei caratteri morfologici.

5) Caratteri morfologici. — I materiali di base devono presentare caratteri morfologici particolarmente buoni, soprattutto per quanto riguarda la dirittezza del fusto, la disposizione e la finezza dei rami, la potatura naturale; la frequenza di fusti biforcati e di fibra torta deve essere ridotta al minimo.

6) Produzione quantitativa. — La produzione quantitativa è spesso uno dei caratteri essenziali che giustificano la ammissione dei materiali di base: in questo caso tale produzione deve essere superiore a quella che si considera come media in eguali condizioni ecologiche.

7) Qualità tecnologiche. — La qualità del legno deve essere presa in considerazione ed in certi casi può divenire un criterio essenziale.

8) Stato sanitario e resistenza. — I materiali di base devono, in linea generale, essere sani o presentare la maggiore resistenza possibile agli organismi nocivi ed alle influenze esterne sfavorevoli.

9) Età. — I materiali di base devono comprendere, per quanto possibile, alberi che abbiano raggiunto un'età tale che i caratteri sopra indicati possano essere giudicati con sicurezza.

B) ARBORETI DA SEME DI CONSERVAZIONE

Gli arboreti da seme di conservazione devono essere costituiti in maniera che vi sia garanzia sufficiente che le sementi prodotte rappresentino almeno la media delle qualità genetiche dei materiali di base da cui l'arboreto deriva.

C) CLONI

1) Si applicano per analogia i punti 5, 6, 7, 8 e 9 della parte A) del presente allegato.

2) Il clone deve essere identificabile mediante i suoi caratteri distintivi.

3) L'importanza del clone deve essere comprovata dalla esperienza o deve essere dimostrata da una sperimentazione sufficientemente lunga.

ALLEGATO C

CERTIFICATO DI PROVENIENZA
O CERTIFICATO DI IDENTITÀ CLONALE

n.

Si certifica che il materiale forestale di propagazione qui descritto è stato controllato dal servizio autorizzato e che, secondo le constatazioni fatte ed in base ai documenti presentati, corrisponde alle seguenti indicazioni:

- 1) Natura del materiale: sementi / parti di piante / piante (1)
- 2) Genere e specie, sottospecie, varietà, clone (1)
 - a) nome comune
 - b) nome botanico
- 3) Provenienza o regione di provenienza:
(luogo di origine ed altitudine) (1) (2)
.....
- 4) Origine (se conosciuta): autoctona o non autoctona
.....
- 5) Anno di maturazione (1)
- 6) Durata dell'allevamento in vivaio nelle varie fasi:
.....
- 7) Qualità
- 8) Numero e genere dei colli
- 9) Sigillo dei colli
- 10) Altre indicazioni

.....
(Data)

(Timbro del servizio)

.....
(Firma).....
(Qualifica)

(1) Cancellare le indicazioni superflue.

(2) Per i materiali di propagazione provenienti da Paesi al di fuori della CEE e per le piante che ne derivano.